

D.R.S. Rep. n. 364/2019 del 24/04/2019
Serv 6 – Autorizzazione rinnovo esercizio Ditta “ Ed.Ca.Ma s.r.l.”
Cava “Sciarelle-Ed.Ca.Ma.” - Comune di Randazzo (CT)

Cava 224 Bp1
Reg. n. CT_10_AUT/19

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Servizio VI - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO



- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n.10 del 30 Aprile 1991, "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. n.38 del 26 aprile 2012 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e e ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia";
- VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 04/04/1956 n. 23 che detta Norme di Polizia Mineraria ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S.15/07/1957, n. 7 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 09-12-1980,n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs 04/08;
- VISTA la L. R. 05.07.2004, n. 10;
- VISTO il D.P. 03.02.2016 con il quale sono stati approvati i "Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio", pubblicati sulla G.U.R.S. n. 8, Parte I, del 19.02.2016;
- VISTA la L.R.S. 07.05.2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità regionale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 15 maggio 2015, n. 20;
- VISTO l'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07.05.2015 che prevede "...è dovuto un canone di produzione che è commisurato alla superficie dell'area ed ai volumi autorizzati della cava ...";
- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32, comma 2, della L.R. 15/05/2013 il Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Energia" espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania ai sensi della vigente normativa di settore;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Salvatore Lorenzo D'Urso, Dirigente dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 14.06.2016 (G.U.R.S. n. 28 Parte I del 01.07.2016), che ha rimodulato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1) Legge Regione Siciliana 05.05.2015 n. 9;
- VISTO il D.D.G. n.188 del 05 marzo 2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito all'ing. Nunziato La Spina l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia;



- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
- VISTA la determina distrettuale n. 06/88 del 28/05/1988 con la quale è stata autorizzata la ditta Ed.Ca.Ma. s.r.l., (già Ed.Ca.Ma. dei Fratelli D'Amico Alfio, Giuseppe e C. s.n.c.), con sede in Randazzo (CT), S.S. 120, Km. 181+800, C./da S. Elia, P.I. 00794470872 all'esercizio della cava N.224 B di lava da frantumazione e basalto denominata "Sciarelle - Ed.Ca.Ma.", per la durata di anni 15, con scadenza 27/05/2003;
- VISTA la proroga efficace di autorizzazione (PEA) N.01/03 del 26/05/2003;
- VISTA la determina distrettuale N.02/06 del 13/02/2006 con la quale è stato autorizzato il rinnovo per anni 15 dell'esercizio della cava;
- VISTA la determina distrettuale N.08/08 del 06/05/2008 con cui è stata annullata in autotutela l'autorizzazione N.02/06 a seguito dell'intervenuto parere negativo dell'Ente Parco dell'Etna;
- VISTA la sentenza del CGA n.1291/10 del 19/10/2010 che ha reso definitiva la determina di annullamento N.08/08 del 06/05/2008;
- VISTA la nota numero 2314/2012 di protocollo, del 29 maggio 2012 con la quale il Parco dell'Etna ha espresso il proprio parere favorevole;
- VISTA la nota prot. 50593 dell' 11/09/2002 dell'Assessorato TT.AA. di verifica positiva di assoggettabilità ex articolo 20 del decreto legislativo numero 152/06, per la durata di tre anni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della disciplina transitoria del vecchio Piano Cave assunto nel 2010, nella quale si dà atto che, sempre con riferimento al medesimo progetto, che conteneva una modifica alto-planimetrica, l'ARTA aveva espresso con D.R.S. n. 648 del 03/08/2005 giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sul progetto definitivo;
- VISTA la nota n. 15554 del 12/09/2013, assunta al protocollo n.5844 del 13/09/2013, di attestazione di conformità allo strumento urbanistico nonché parere favorevole sullo studio di fattibilità e sul progetto di massima delle opere di recupero ambientale del Comune di Randazzo;
- VISTA la nota numero 9485 di protocollo, del 14 giugno 2016 di comunicazione del nulla osta del Comune di Randazzo il con cui è stato confermato che "... il progetto di che trattasi risulta pienamente conforme e compatibile al vigente strumento urbanistico comunale...";
- VISTA la nota del 16 giugno 2016, prot. n.9485 dell'Ente Parco dell'Etna, che ha confermato "...la validità del parere favorevole n. 204/2012 relativo al "Rinnovo dell'autorizzazione dell'attività di cava per frantumazione a basalto denominata "Sciarelle - E.Ca.Ma. s.r.l.;
- VISTA l'istanza assunta al prot. n.23412 del 17/06/2016 per il rinnovo o nuova autorizzazione, finalizzata al completamento del programma di sfruttamento del giacimento non ultimato nel periodo concesso con autorizzazione N.06/88 del 28/05/1988, presentata dalla ditta nelle more della pendenza del Ricorso Straordinario;
- VISTE le note direttoriale prot. 25492 del 09/07/2018 e prot. 32120 del 03/09/2019 con le quali è stato notificato al Distretto Minerario di Catania il D.P.Reg. n.175 del 01/06/2018, che accoglie il ricorso straordinario proposto dalla ditta (giusto parere vincolante del 9 maggio 2017, numero 41/2017 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa), disponendo l'annullamento degli atti impugnati dando atto che la ditta è stata inserita nel Piano Cave e invitando il Distretto Minerario di Catania a provvedere "...all'avvio della successiva fase amministrativa di valutazione della proposta progettuale formulata dal ricorrente..." nella considerazione che il disposto presidenziale non necessita di ulteriori atti amministrativi e che, per effetto dell'annullamento, di fatto il piano cave contiene la previsione afferente le aree oggetto di ricorso che andranno definite come aree di completamento;
- VISTA la nota distrettuale n.41415 del 07/11/2018 di richiesta di parere rivolta al Dirigente Generale del Dipartimento Energia in merito alla validità del parere ARTA;
- VISTA la nota dipartimentale n.45223 del 04/12/2018 con la quale il Dirigente Generale ritiene valida l'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate, del provvedimento prot. n. 50593 del 11/09/2013, di non assoggettabilità alla procedura di VIA rilasciato dall'ATA la cui scadenza decorre dalla data del rilascio del titolo autorizzativo ove il ritardo al rilascio dello stesso non sia dipeso dall'interessato;
- VISTA la nota distrettuale prot. n. 3300 del 24/01/2019, a seguito della visita ispettiva del 23/01/2019, con la quale viene richiesto alla ditta di produrre elaborati aggiornati dello stato dei luoghi, il ripristino della picchettazione e della recinzione nelle parti mancanti rispettivamente del limite di coltivazione e del limite di disponibilità le dichiarazioni sulle generalità dei proprietari e sui vincoli e quant'altro previsto dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione;
- VISTA la nota distrettuale prot. n. 7244 del 13/02/2019, inviata al Sindaco di Randazzo, alla Soprintendenza B.CC.AA., all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, all'Ente Parco dell'Etna, al servizio Geologico e Geofisico ed all'ARTA, di richiesta controllo e di sopravvenuti ostacoli per i rispettivi n.o. rilasciati a suo tempo, al rilascio dell'autorizzazione;



VISTE le note assunte al protocollo del Distretto Minerario di Catania ai nn. 275 del 04/01/2019, 4862 del 30/01/2019, 7597 del 15/02/2019, 16613 del 11/04/2019, 10913, 10914, 10918 dell' 08/03/2019 con le quali la ditta richiedente da riscontro alla nota prot. 3300 del 24/01/2019, trasmette copia degli atti di disponibilità dei terreni, quant'altro richiesto e chiede di estendere la validità dell'autorizzazione a coltivare per 15 anni;

VISTO il Patto d'integrità sottoscritto in data 24/04/2019 con cui il Sig. D'Amico Antonio, nella qualità di legale rappresentante della Società Ed.Ca.Ma., S.r.l., si obbliga all'integrale rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 23/05/2011, innanzi al Signor Ministro dell'Interno, dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai Signori Prefetti dell'Isola e dal Presidente di Confindustria Sicilia;

VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. n.14594 del 02/04/2019 del Servizio Geologico e Geotecnico;

VISTA la nota assunta al prot. n.16613 dell' 11/04/2019 con la quale la società esercente ha trasmesso autorizzazione di accesso ai luoghi, lettera d'incarico professionale, autocertificazione del professionista per prestazioni rese a favore, polizza fidejussoria a garanzia delle opere di recupero ambientale, emessa in data 10/04/2019 dall'Allianz S.p.A, quietanza di versamento della tassa di concessione governativa necessaria per il rilascio della presente autorizzazione con causale "Rilascio dell'autorizzazione cava" e la dichiarazione di accesso ai luoghi;

VISTA l'ulteriore integrazione alle condizioni delle polizza fidejussoria, qui assunte al prot. 17758 del 19/04/2019;

VISTO il sito web istituzionale della Prefettura di Catania ove si evince che la Società Ed.Ca.Ma. S.r.l. risulta iscritta alla Whitelist, aggiornata al 08/04/2019, attività 1, 4 e 5, ai sensi dell'art.1, commi 52-57, della Legge n.190/2012 - D.P.C.M. 18/04/2013, con scadenza 30/05/2019.

VISTI gli Atti di questo Ufficio;

VISTA la relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completamento del programma precedentemente autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;

VISTE la planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e le relative sezioni;

VISTO il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;

VISTA la notifica a questo Distretto da parte del Dipartimento dell'Energia - Servizio X - con nota prot. n.16780 del 09/05/2017 del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, parere n.168/2017, relativo ai canoni di produzione delle attività estrattive dei giacimenti minerari di cava;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.89 del 22/03/2018 che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9;

ACCERTATA l'idoneità tecnica dell'esercente, come risulta dagli atti progettuali;

CONSIDERATO che per quanto sopra richiamato risultano essere stati acquisiti favorevolmente i pareri precedenti espressi,

CONSIDERATO che sussistono, pertanto, tutte le precondizioni previste dalla Legge per concedere la richiesta autorizzazione al rinnovo dell'esercizio dell'attività estrattiva;

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di dovere comunque mantenere salva la condizione risolutiva, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011

D E C R E T A

Art.1

Si autorizza, ai sensi dell'art.22 della L.R. 127/80, per i motivi indicati in premessa costituenti presupposto indispensabile, la Società "Ed.Ca.Ma. S.r.l.", con sede legale in sede in Randazzo (CT), S.S. 120, Km. 181+800, C./da S. Elia, P.I. 00794470872, rappresentata legalmente dal sig. D'Amico Antonio, nato a Bronte il 23/02/1971 al **rinnovo dell'esercizio della cava di lava da frantumazione e basalto convenzionalmente denominata "Sciarelle - Ed.Ca.Ma.", sita in c.da Sciarelle, nel territorio di Randazzo, cava n 224 Bp1**, alle seguenti condizioni.

Art.2

L'attività estrattiva dovrà aver luogo nelle porzioni di particelle catastali del **Comune di Randazzo (CT), foglio di mappa n.65, particella 19**, all'interno dell'area rappresentata nell'allegata planimetria catastale, con area campita in colore rosso (limite di coltivazione).

Art. 3

La superficie in disponibilità alla Società esercente è di **120.092 mq**; la superficie di cava destinata alla coltivazione è di **61.407 mq**; i volumi estraibili totali sono pari a **mc 295.976,60** come risultano dagli atti progettuali.



Art. 4

La presente autorizzazione ha la **validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del provvedimento** comprensivi dei tempi necessari alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, fatte salve le eventuali determinazioni limitative che dovessero essere adottate da altri Enti.

Art. 5

In qualunque momento, potrà essere disposta la revoca, in autotutela, della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità, ovvero dovessero intervenire pareri ostativi.

Art. 6

La cava deve essere esercita nel rispetto del relativo progetto allegato e approvato con la presente autorizzazione; lavori difformi dal progetto approvato saranno considerati come effettuati in violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive di cava.

Art. 7

La Ditta titolare è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni:

- a) Deve impedire l'accesso nell'area di cava agli estranei non autorizzati con idonei sistemi;
- b) Deve far pervenire al Distretto Minerario il Documento di Sicurezza e Salute "D.S.S", previsto dall'art. 6 del D. L., 624/96 e designare il Direttore di Cava ai fini della sicurezza, entro la data di redazione della denuncia d'esercizio. Inoltre, restano salvi tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 624/96, e delle eventuali successive direttive o precisazioni o modifiche che dovessero intervenire;
- c) L'attività di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione;
- d) Deve comunicare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
- e) Deve denunciare entro il mese di luglio di ogni anno (o con periodicità diversa ove dovesse essere successivamente disposta) il quantitativo di materiale estratto nel semestre precedente, i dati statistici, le relazioni e le informazioni che verranno richieste dal Distretto Minerario;
- f) Deve inviare, entro il mese di Gennaio, i dati statistici richiesti, relativi all'anno precedente;
- g) Deve comunicare tempestivamente a quest'Ufficio, ogni eventuale variazione della sede sociale e del recapito postale;
- h) Deve assicurare idonea recinzione e mantenere i picchetti nel tempo;
- i) La produzione mensile deve essere comunicata entro il quinto giorno del mese successivo.

Art. 8

la Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli insistenti nell'area: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Amministrazione Comunale, Soprintendenza ai BB.CC.AA., Servizio 9 Geologico e Geofisico di Palermo, Assessorato Regionale TT. AA., nonché dell'Ente Parco dell'ETNA.

Art. 9

Deve essere esposto all'ingresso della cava, in posizione ben visibile, un cartello delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 indicante gli estremi del presente provvedimento e la data di scadenza, dando al Distretto Minerario di Catania comunicazione scritta di avvenuto adempimento, e con foto allegate.

Art. 10


La Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 e 100 del Decreto Legislativo 624/96 e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80.

Art. 11

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania si riserva la facoltà di imporre in ogni momento modifiche al progetto di coltivazione approvato col presente provvedimento, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 12

La Società esercente è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di attività estrattive nel territorio della Regione Siciliana.



Art. 13

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania potrà pronunciare la decadenza della presente autorizzazione anche nei casi previsti dall'art. 24, 26 e 29 della L.R. n.127/80, nonché per la mancata osservanza degli adempimenti, delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento. Qualora il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale.

Art. 14

La presente autorizzazione potrà essere altresì revocata, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 127/80, qualora siano sopravvenuti pregiudizievoli fattori innovativi nella situazione generale o alterazioni di particolare estensione e gravità nella situazione ambientale, o per altre motivate esigenze e sopravvenienze.

Art. 15

La presente autorizzazione potrà essere revocata anche nei casi in cui venisse meno qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi posti a premessa e fondamento della stessa.

Art. 16

La presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. Non costituisce atto di intermediazione, nel regime di coltivazione, l'affidamento ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di alcuni settori di attività connesse alla gestione della cava, se tale affidamento non incide sulla titolarità dell'esercizio né tende a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare della autorizzazione.

Art.17

Il progetto della cava costituito dagli elaborati progettuali sotto elencati, muniti del visto di autorizzazione di questo Distretto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. Corografia a scala 1:10.000;
2. Planimetria catastale a scala 1: 2.000;
3. Relazione tecnica;
4. Relazione geologica;
5. Relazione geologica integrativa;
6. Relazione di calcolo di stabilità dei fronti;
7. Relazione di recupero ambientale;
8. Rilievo fotografico;
9. Planimetria situazione iniziale, scala 1: 500;
10. Planimetria situazione intermedia 1ª fase, scala 1: 500;
11. Planimetria situazione intermedia 2ª fase, scala 1: 500;
12. Planimetria situazione finale, scala 1: 500;
13. Sezioni longitudinali, scala 1.500;
14. Relazione ambientale preliminare
15. Planimetria recupero ambientale, scala 1:500;
16. Schema di lavorazione recupero ambientale, scala 1:500;

Art. 18

L'esercente è tenuto annualmente al pagamento del canone per lo sfruttamento del giacimento con le modalità previste dall'art. 12 della L.R. 15/5/2013 n. 9, così come modificato dall'art.83 della L.R. 07/05/2015 n.9.

L'esercente è tenuto altresì a corrispondere i canoni residui per gli anni precedenti, anche qualora venissero rideterminati.

Art. 19

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento regionale dell'Energia anche ai fini degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, art. 23, comma1, lett. a).

Art. 20

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.S. n. 21/2014

Art. 21

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro giorni trenta ovvero ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni. I termini decorrono dalla notifica






dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione; in tutti gli altri casi i termini decorrono dal momento della piena conoscenza dell'atto.

Catania, li 24/04/2019

Il Dirigente della UO 6/2
(Ing. Concetto G. Barbagallo)



L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(ing. Nunziato La Spina)

